



N. 10536 DI REPERTORIO N. 8017 DI RACCOLTA
VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'"ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA O.N.L.U.S."
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei
il giorno quindici
del mese di gennaio
alle ore undici e minuti trentacinque,
in Saluzzo, nel mio studio in Via Gualtieri numero 3.
Avanti a me dottoressa Paola CAPPELLA, Notaio alla sede
di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei
Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,
è presente la signora:

TORTONE Lidia nata a Savigliano il 21 dicembre 1974 e
residente presso la sede associativa di cui infra, cit-
tadina italiana, religiosa,
codice fiscale: TRT LDI 74T61 I470H,
la quale interviene al presente atto nella sua qualità
di Presidente del Consiglio Direttivo dell'associazione
"ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA O.N.L.U.S.", con sede in
Sant'Albano Stura, Via Beltrutto numero 25, avente codi-
ce fiscale: 92017550044, iscritta all'Anagrafe
O.N.L.U.S. con effetti dal giorno 1 ottobre 2008, come
pure risulta da certificazione rilasciata dall'Agenzia
delle Entrate - Direzione Regionale del Piemonte - Set-
tore Accertamento Ufficio Controlli fiscali del 12 di-
cembre 2008 protocollo numero 2008/69683,
comparente della cui identità personale io Notaio sono
certo, la quale, richiamata da me Notaio sulle sanzioni
anche penali previste dell'articolo 76 del D.P.R.
445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiara-
zioni mendaci ivi indicate, confermando di essere Presi-
dente del Consiglio Direttivo della suddetta Associazio-
ne e di agire in detta qualità,
mi dichiara che è qui riunita l'Assemblea degli associa-
ti di detta associazione.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che l'assemblea è stata convocata ai sensi dell'arti-
colo 13 dello statuto in prima convocazione in questo
luogo, giorno e ora per discutere e deliberare sul se-
guente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione situazione patrimoniale;
2. Riconoscimento personalità giuridica;
3. Richiesta di iscrizione al RUNTS ed approvazione del-
lo statuto già adeguato alle norme del D.lgs. n.
117/2017 (Codice del Terzo Settore), con la modifica
della denominazione;
4. Varie ed eventuali.

La comparente signora TORTONE Lidia mi richiede dunque

di far constare con questo verbale le risultanze dell'Assemblea per quanto concerne la richiesta di personalità giuridica e l'approvazione del nuovo statuto da parte dell'Associazione.

Al che aderendo io Notaio do atto di quanto segue:

assume la Presidenza, ai sensi dell'articolo 16) dello statuto e su designazione dei presenti e ai sensi di statuto, la comparente signora TORTONE Lidia la quale, con il consenso unanime degli intervenuti in presenza o per delega, conferma me Notaio nelle funzioni di verbalizzante e verifica e constata che sono presenti complessivamente numero 8 (otto) associati (sul totale di numero 8 (otto) associati), di cui 6 (sei) in proprio e 2 (due) per delega;

constata altresì che è presente l'intero Consiglio di Amministrazione nelle persone di:

TORTONE Lidia, sopra comparsa, quale Presidente,

BORDONE Valentina, nata a Bra il 19 settembre 1985, codice fiscale: BRD VNT 85P59 B111J,

quale Vice Presidente e

dei Consiglieri signori:

BERGESIO Agnese, nata a Trinità il 25 gennaio 1950, codice fiscale: BRG GNS 50A65 L427S;

TORTONE Bartolomeo, nato a Fossano il 10 marzo 1946, codice fiscale: TRT BTL 46C10 D742S;

CUNIBERTI Pierbruno, nato a Mondovì il 15 settembre 1947, codice fiscale: CNB PBR 47P15 F351W;

- dà atto che l'associazione non è dotata di organo di controllo;

- dà atto che le deleghe sono regolari e conservate agli atti della associazione.

La signora TORTONE Lidia

DICHIARA

validamente costituita la presente assemblea degli associati della "ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA O.N.L.U.S." per deliberare sul sopra riportato ordine del giorno.

Preliminarmente il Presidente attesta che il patrimonio dell'Associazione è superiore ai limiti di legge ai fini di cui al presente atto, come da relazione giurata asseverata innanzi me Notaio in data odierna, repertorio 10535 che al presente atto si allega sotto la lettera "A", omessane la lettura per espressa dispensa avutane dalla comparente con il mio consenso.

Passando dunque allo svolgimento dello stesso, e precisamente alla trattazione degli argomenti ad esso iscritti, il Presidente illustra l'opportunità per l'associazione di acquisire la personalità giuridica, finalizzata soprattutto ai fini del conseguimento di un'autonomia patrimoniale perfetta, dove i beni dell'ente o dell'associazione sono separati dai beni personali degli

associati.

Passando dunque alla trattazione del terzo punto iscritto all'ordine del giorno, il Presidente fa presente all'Assemblea che, a seguito della modifica del Codice del Terzo Settore (C.T.S.), come previsto dal D.L.vo n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni, è necessario procedere all'approvazione dello statuto con adeguamento alle norme di cui al predetto C.T.S., apportandovi le necessarie e conseguenti modifiche ed in particolare la modifica della denominazione.

La Presidente ne illustra dettagliatamente le proposte di variazione per adeguamento dello stesso alla richiamata normativa, richiamando fin da ora in particolare la variazione della denominazione da "ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA O.N.L.U.S." in "ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA ETS", da operarsi solo successivamente e per effetto dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale e degli Enti del Terzo Settore.

La Presidente invita dunque me Notaio a dare lettura, in sede assembleare di tale statuto, lettura che viene pertanto da me effettuata.

Terminata la lettura il Presidente propone quindi all'Assemblea di approvare il nuovo testo integrale di statuto composto da numero 28 (ventotto) articoli che al presente atto si allega sotto la lettera "B", previa lettura da me Notaio datane.

L'Assemblea, udita l'esposizione del Presidente, dopo esauriente discussione, ritenuto opportuno aderire alle proposte formulate, all'unanimità degli intervenuti (in presenza e per delega) con voto espresso per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la situazione patrimoniale di cui a relazione giurata asseverata sopra allegata;
- di approvare la richiesta di personalità giuridica;
- di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto associativo come sopra allegato.

Il Presidente attesta che l'associazione è proprietaria:
* dei seguenti beni immobili:

in Comune di **SANT'ALBANO STURA:**

Catasto Fabbricati:

- **foglio 15 numero 174/2**, via Beltrutto numero 25 piani T-1-2 categoria A/3 di classe 1 vani 7,5 sup.cat.tot.mq. 164/tot.mq. 162 e.a.s. R.C.€. 189,80;
- **foglio 15 numero 174/4**, via Beltrutto numero 25 piani T-1 categoria D/10 R.C.€. 872,00;
- **foglio 15 numero 174/6**, via Beltrutto numero 25 piano T categoria B/2 di classe U mq. 1150 sup.cat.tot.mq. 421 R.C.€. 195,99;

Catasto Terreni:

- **foglio 15 numero 1** seminativo di classe 1 are 22.54 R.D.€. 11,64 R.A.€. 10,48;

* dei seguenti autoveicoli:

- CLASSE VEICOLO: AUTOCARRO PER TRASPORTO DI COSE - USO PROPRIO

FABRICA/TIPO: OPEL E F YHT2-E2F020

TARGA: GN876BD;

- CLASSE VEICOLO: AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

FABRICA/TIPO: RENAULT RJA BE2 MT6UAAJA5200

TARGA: GE477VJ;

- CLASSE VEICOLO: AUTOVETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE-USO PROPRIO

FABRICA/TIPO: FIAT FJL AR9M MH1000642CD TALENTO

TARGA: FR975FL.

Esaurita in tale modo la trattazione di quanto all'Ordine del Giorno e nessuno più degli intervenuti chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore dodici e minuti ventotto.

Di tutto quanto sopra io Notaio richiesto faccio constare con il presente verbale del quale dò lettura, presente l'Assemblea, alla comparente, la quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo come conforme alla propria volontà, da me indagata ed a verità, ed a conferma di ciò con me lo sottoscrive alle ore dodici e minuti trenta.

Atto in parte scritto a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su tre pagine e fin qui di questa quarta di un foglio.

In originale firmato:

Tortone Lidia

Paola Cappella Notaio (sigillo).

Allegato "A" al Rep. 10536/8017

RELAZIONE GIURATA

(ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.LGS.

03/07/2017, n° 117 e ss.mm.ii.)

Il sottoscritto IVANO VIZZONE, nato a Cuneo il 01/6/1967, C.F. VZZ VNI67H01D205L, di professione Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo Al n. 369/A e all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al n. 111613, con studio in Saluzzo - Via Mattatoio n. 3, nella qualità di consulente incaricato dalla ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA ONLUS, nella persona del legale rappresentante pro tempore della Associazione sig.ra Tortone Lidia, ha proceduto ad una valutazione patrimoniale della Associazione Sacra Famiglia Onlus e da essa risulta un valore patrimoniale di E. 1.000.000,00 che è dovuta dall'analisi delle poste attive e passive della Associazione, tenendo conto principalmente del valore dell'immobile di proprietà.

Con riferimento all'immobile è stata presa in considerazione la documentazione messa a disposizione dal legale rappresentante e prudenzialmente si è tenuto in considerazione il valore patrimoniale iscritto in bilancio.

Tutto ciò premesso il sottoscritto

DICHIARA

Che ai sensi ai sensi dell'art. 22, comma 4 del D.LGS. 03/07/2017, n° 117 e ss.mm.ii., il valore patrimoniale della Associazione Sacra Famiglia Onlus, è superiore ad E. 15.000,00 e può essere stimabile in E. 1.000.000,00, così come riassunto nella situazione patrimoniale al 31/10/2025 sotto riportata:

Terreni e fabbricati	E.	825.000
Impianti	E.	10.000
Attrezzature ed automezzi e varie	E.	24.000
Crediti da incassare	E.	10.000
Disponibilità liquide	E.	<u>161.000</u>
Totale attivo	E.	1.030.000
Debiti vari	E.	<u>30.000</u>
Patrimonio Netto	E.	1.000.000

ASSEVERA

Che tale relazione è rilasciata ai sensi e per gli effetti della citata normativa, il sottoscritto è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 DPR 28/12/2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere sulla base dell'art. 75 del richiamato DPR.

Saluzzo, lì 01/12/2025

Il Revisore Legale incaricato






Ivano Vizzone ²



N. 10535

DI REPERTORIO

VERBALE DI ASSEVERAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventisei

il giorno quindici

del mese di gennaio

in Saluzzo, e nel mio studio in Via Gualtieri numero 3.

Avanti a me dottoressa PAOLA CAPPELLA, notaio alla sede di Saluzzo ed iscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,

è presente il signor:

VIZZONE Ivano nato a Cuneo il giorno 1° giugno 1967 e residente a Saluzzo, Via San Giovanni Bosco numero 2, codice fiscale: VZZ VNI 67H01 D205L;

Dottore Commercialista e Revisore Contabile, iscritto all'ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Cuneo al numero 369/A e all'Albo dei Revisori Legali dei Conti al numero 111613, con studio in Saluzzo, Via Mattatoio numero 3,

comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale mi ha presentato la "RELAZIONE GIURATA (ai sensi dell'art 22, comma 4 del D.LGS. 03/07/2017, n. 117 e ss.mm.ii)" di valutazione patrimoniale della "ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA **ONLUUS**" con sede in Sant'Albano Stura, Via Beltrutto numero 25, avente codice fiscale: 92017550044, chiedendo di asseverarla con giuramento.

Aderendo alla richiesta ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la formula "Giuro di avere bene e fedelmente proceduto alle operazioni a me affidate e di non avere avuto altro scopo che quello di far conoscere al Giudice la verità".

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto, che ho letto al comparente il quale, a mia domanda, dichiara di approvarlo come conforme alla sua volontà, da me indagata, ed a conferma di ciò con me lo sottoscrive, alle ore *undici e minuti trenta*.

Atto in parte scritto a macchina a norma di Legge da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed in parte scritto di mio pugno su *una* pagina di un foglio.



Ivano Vizzone

Paola Caffella





Allegato "B" al Rep. 10536/8017
STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA ETS"

TITOLO I
COSTITUZIONE

Articolo 1

È costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del terzo Settore" e ss.mm.ii.,

1'"ASSOCIAZIONE SACRA FAMIGLIA ETS", siglabile "Associazione SACRA FAMIGLIA ETS" con o senza interpunzioni e senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2

L'Associazione ha sede in S. Albano Stura (Cuneo), Via Beltrutto numero 25; presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni associato; potranno essere istituite sedi secondarie, anche altrove, in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene all'interno dello stesso Comune e deve essere comunicata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici Registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

Articolo 3

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 4

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi.

Essa si propone, in particolare, di accogliere persone bisognose, che vivono in situazioni di smarrimento, povertà, disagio.

1. Per il raggiungimento delle predette finalità, l'associazione potrà esercitare, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera a];
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera c];
- educazione, istruzione e formazione professionale,

ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera d];

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura del volontariato e delle attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera i];
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera l];
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera q];
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera u];
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale; promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera w];
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata [d.lgs 117/2017, articolo 5, comma 1, lettera z].

2. In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, spontanee e gratuite dei propri aderenti, si propone:

a) l'assistenza sociale, sanitaria, morale, spirituale a favore di persone nel bisogno, dando la priorità, ma non l'esclusività, all'accoglienza delle donne in difficoltà per maltrattamenti, abusi, violenze o donne in gravidanza che necessitano di essere momentaneamente aiutate e sostenute, anche economicamente, a riprendere più serenamente il loro compito e la loro responsabilità nel cammino della loro vita;

b) di promuovere incontri di persone sinceramente alla ricerca di un senso alla loro vita, proponendo loro la scoperta o la riscoperta dei veri valori umani, morali, spirituali e cristiani;

c) di perseguire, nei limiti del possibile e a seconda delle forze a disposizione, scopi di educazione e servizio a coloro che si trovano in momenti di disagio;

d) di accettare rapporti di collaborazione, nei limiti della modalità dello Statuto e della regola di vita interna, con Enti pubblici, civili e religiosi e con privati che perseguono gli stessi obiettivi dell'Associazione, sempre però salvaguardando l'indipendenza riguardo al proprio stile di vita e al regolamento interno dell'Associazione stessa;

e) di svolgere qualsiasi attività connessa od affine a quelle sopra elencate, nonché qualunque altra attività che il Consiglio di Amministrazione ritenga confacente al raggiungimento degli scopi umani, sociali e spirituali dell'Associazione.

Lo scopo primario dell'Associazione non è comunque il lavoro in sé, ma il lavoro, l'impegno e la responsabilità come riconquista delle capacità di servizio agli altri. Si desidera proporre uno stile di vita a misura d'uomo, orientato alla interiorizzazione dei valori fondamentali quali:

- l'accoglienza;
- la condivisione (non solo delle cose materiali, ma anche di ciò che si è);
- il dialogo;
- il confronto;
- la collaborazione;
- l'amicizia;
- l'apertura ad una esperienza concreta di vita cristiana.

3. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio di Amministrazione.

4. L'Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza

nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo.

5. L'Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

TITOLO II

ASSOCIATI

Articolo 5

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e gli ideali, animate da un vero spirito di servizio cristiano.

L'ammissione ad associato è decisa a discrezione del Consiglio di Amministrazione su domanda scritta dell'interessato, nella quale egli dichiara di condividere le finalità dell'Associazione e si impegna a realizzarle, a rispettare le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti interni e a partecipare alla vita associativa, mantenendo sempre un comportamento nei confronti dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di Amministrazione deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

La qualità di associato si acquista al momento della delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne dispone l'iscrizione nel libro degli associati, è a tempo indeterminato fermo restando il diritto di recesso.

L'ammissione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto nelle assemblee, il diritto ad essere eletto negli organi direttivi dell'Associazione e di partecipare all'attività sociale.

Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio direttivo e presso la sede legale dell'Associazione. In particolare, l'accesso ai libri avverrà secondo la seguente modalità: entro trenta giorni dalla richiesta, l'associato sarà contattato da personale incaricato e concorderà una data - entro i successivi venti giorni - nella quale potrà effettuare l'accesso e prendere visione dei libri.

TITOLO III

RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 6

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

L'associato può in qualsiasi momento recedere dall'Asso-

ciazione con comunicazione scritta indirizzata al presidente. Il recesso ha effetto dal giorno in cui perviene la comunicazione del recedente.

La decadenza avviene per perdita di uno dei requisiti necessari per l'ammissione o la mancanza ingiustificata di collaborazione all'attività associativa per oltre un anno.

L'esclusione, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con provvedimento motivato, in caso di:

- a) inosservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi sociali;
- b) inadempimento degli obblighi assunti a qualunque titolo verso l'Associazione;
- c) compimento di azioni contrastanti con gli interessi e gli scopi dell'Associazione;
- d) generazione di contrasti o attriti tra gli associati o altri gravi motivi.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso di eventuali quote versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Le delibere del Consiglio di Amministrazione in materia di decadenza e di esclusione devono essere comunicate agli associati interessati mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e hanno effetto decorsi trenta giorni dalla ricevuta comunicazione entro i quali, a pena di decadenza, gli associati interessati possono proporre reclamo al Consiglio di Amministrazione con istanza scritta trasmessa a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno.

TITOLO IV **ASPETTI ECONOMICI**

Articolo 8

Ciascun associato, qualunque sia l'incarico ricoperto all'interno dell'Associazione, ha gli stessi diritti e doveri nei confronti della stessa e svolge la propria attività gratuitamente, senza diritto a compensi per le prestazioni svolte o a liquidazioni al momento dell'uscita dall'Associazione.

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito.

Articolo 9

L'esercizio finanziario si apre il primo gennaio e si

chiude il trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio relativo all'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Laddove ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, entro i medesimi termini e con le stesse modalità viene approvato il bilancio sociale.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione di eventuali utili i quali dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 10

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili e disponibilità liquide di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali riserve straordinarie.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) da erogazioni, donazioni, lasciti;
- b) da contributi di pubbliche amministrazioni, enti pubblici e altre persone fisiche e giuridiche;
- c) da contributi di organismi nazionali e/o internazionali;
- d) da entrate e proventi derivanti da attività di interesse generale e da attività diverse, secondarie e strumentali, nei limiti e secondo le modalità posti dalla normativa vigente;
- e) da rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo;
- f) da entrate derivanti da attività di raccolte fondi (ai sensi dell'art. 7 117/2017 e ss.mm.ii.);
- g) da ogni altra entrata compatibile con le disposizioni di legge e con le finalità e le attività statutariamente previste.

I lasciti testamentari sono accettati dal Presidente, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, con beneficio di inventario.

TITOLO V

ORGANI SOCIALI

Articolo 11

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) l'Organo di Controllo e/o il Revisore Legale, se nominati.

Articolo 12

L'Assemblea ordinaria degli associati è competente per:

- a) la nomina e la revoca degli organi sociali del Consiglio di Amministrazione;
- b) la nomina e la revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) l'approvazione del bilancio di esercizio con i documenti necessari in base alla normativa vigente, del bilancio preventivo e del bilancio sociale qualora obbligatori o considerati utili dal Consiglio di Amministrazione;
- d) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) l'approvazione dei regolamenti, compreso quello relativo ai lavori assembleari;
- f) ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria degli associati è competente per:

- a) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) deliberare su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Articolo 13

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro cinque mesi dalla fine dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio di esercizio e laddove ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione del bilancio sociale.

Può essere inoltre convocata dal Presidente, dal suo sostituto o dal Consiglio di Amministrazione ogni volta che ne ravvisi la necessità; e deve essere altresì convocata quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un decimo degli associati, con l'indicazione degli oggetti da trattare. La convocazione avviene mediante avviso inviato agli associati con qualsiasi mez-

zo atto a comprovarne la ricezione e affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, e deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima che di seconda convocazione, e dell'ordine del giorno.

Articolo 14

Ogni associato ha diritto a un solo voto e può farsi rappresentare con delega scritta da un altro associato. Ogni associato delegato non può rappresentare più di tre associati.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 15

Le votazioni sono normalmente palesi tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto, se lo richiede almeno uno degli associati.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario, e conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 16

Presiede l'Assemblea il Presidente del Consiglio di Amministrazione e in sua assenza il Vice Presidente.

In loro assenza l'Assemblea elegge tra gli associati chi debba presiederla.

L'Assemblea nomina un Segretario.

Articolo 17

L'Assemblea è valida, qualunque sia l'oggetto da trattare:

- a) in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza degli associati;
- b) in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Per eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, la fusione, la scissione o la trasformazione, occorre la presenza in proprio o per delega di tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Nel solo caso in cui si tratti di deliberare sullo scioglimento anticipato dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.

Per agevolare il coinvolgimento degli associati è consentita la partecipazione anche attraverso strumenti di

comunicazione a distanza per videoconferenza o teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Nel computo delle presenze all'assemblea sia ordinaria che straordinaria si tiene conto di coloro che partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.

Articolo 18

Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero variabile di consiglieri da tre a nove, dura in carica tre anni e i suoi membri sono sempre rieleggibili. Le dimissioni presentate dalla maggioranza dei consiglieri in carica comportano la decadenza dell'intero Consiglio e l'Assemblea deve provvedere alla sua sostituzione. I componenti il Consiglio eleggono tra loro il Presidente e il Vice Presidente e nominano un Segretario per la redazione dei verbali delle delibere del Consiglio.

Articolo 19

Nel caso in cui si renda vacante durante il triennio un posto nel Consiglio di Amministrazione, il Consiglio potrà surrogare il consigliere mancante fino alla successiva assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Articolo 20

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in seduta su invito del Presidente ogni volta ne ravvisi la necessità o ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

La convocazione potrà essere fatta senza particolari formalità di procedura.

Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le votazioni sono normalmente palesi tranne quelle riguardanti le persone, che possono avvenire a scrutinio segreto, se lo richiede almeno uno dei consiglieri.

Sono consentite riunioni consiliari per videoconferenza o per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di votare simultaneamente sugli argomenti posti all'ordine del giorno; verificandosi tali presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 21

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per ogni atto di amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

In particolare, esso:

- delibera sull'ammissione degli associati e ne motiva il rigetto;
- predispone le bozze del bilancio di esercizio e, laddove ciò sia obbligatorio o ritenuto utile, il bilancio sociale, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
- individua le eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
- stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari per le spese effettivamente sostenute per le attività a favore dell'Associazione, nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legge;
- compie tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non spettano all'Assemblea.

Articolo 22

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza e la firma sociale nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio.

Il Presidente è autorizzato perciò a riscuotere, da pubbliche amministrazioni, da enti o da privati, somme di qualsiasi ammontare ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione.

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, il Presidente può delegare i propri poteri in tutto o in parte al Vice Presidente.

In caso di assenza o di impedimento materiale e giuridico del Presidente tutti i suoi poteri e le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: i provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Articolo 23

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera deter-

minazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito.

L'Organo di controllo dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea provvede alla nomina un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica, un collegio o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra gli associati, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle

scritture contabili.

TITOLO VI

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 24

L'Assemblea straordinaria che dichiara lo scioglimento della Associazione con il voto favorevole almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i gli associati e determina la devoluzione del Patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs n. 117/2017.

Articolo 25

In caso di scioglimento dell'Associazione, ovvero di estinzione per qualunque causa, l'intero patrimonio sociale residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Organismo competente ai sensi del d.lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad uno o più Enti di Terzo Settore nel rispetto della normativa vigente, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 26

Per meglio disciplinare gli aspetti ulteriori relativi all'organizzazione e all'attività dell'Associazione, nelle sue sedi in Italia e all'estero, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti interni in armonia con il presente Statuto sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea degli associati.

Articolo 27

Qualsiasi iniziativa assunta dall'associato di natura sia morale che patrimoniale in nome della Associazione, senza averne previamente ottenuta approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione, vincola l'associato personalmente ed esonera l'Associazione, i suoi organi ed i suoi componenti da qualsiasi responsabilità morale e patrimoniale al riguardo.

Articolo 28

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente Codice Civile, del D.P.R. 361/2000 e del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e relativi decreti at-

tuativi, della normativa nazionale e regionale in materia.

In originale firmato:

Tortone Lidia

Paola Cappella Notaio (Notaio)

[illegible]